

Visto

l'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, introdotto in sede di conversione, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato a finanziare le misure perequative in favore del personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato all'applicazione dell'articolo 9, comma 21, del medesimo decreto-legge;

Visto

l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione di 115 milioni di euro anche per l'anno 2013 e, contestualmente, ha esteso la destinazione del medesimo fondo finanziamento di assegni una tantum in favore dello stesso personale alla corresponsione delle indennità ivi previste, all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, con il quale sono state ripartite le risorse di cui al citato fondo tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, da cui dipende il personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario delle misure perequative, demandando l'attribuzione degli assegni una tantum al personale interessato a successivi decreti ministeriali adottati da ciascuna delle amministrazioni competenti, nei limiti delle risorse disponibili, comprese quelle mantenute in bilancio in conto residui:

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 attribuisce, per l'anno 2011, al Ministero dell'interno, per la Polizia di Stato, euro 28.673.630, precisando, all'articolo 2, comma 1, che le somme non utilizzate sono mantenute in bilancio in conto residui;

Considerata la necessità di applicare criteri e modalità omogenei per l'attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche al fine di evitare disallineamenti nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, compresi quelli relativi ai tempi di corresponsione degli assegni una tantum previsti dal presente decreto;



- Considerato che ai fini della determinazione dei richiamati assegni una tantum è necessario individuare, attraverso un criterio oggettivo ed un parametro certo, i destinatari degli assegni, in relazione alla disponibilità del fondo per il corrispondente anno e, quindi, all'entità della misura perequativa riferita allo stesso anno per ciascuno degli emolumenti oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
- Considerato pertanto necessario individuare i destinatari dell'assegno una tantum, anche attraverso il riferimento alla decorrenza giuridica dell'istituto oggetto dell'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, con specifico riferimento alla progressione in carriera, escludendo tutte le promozioni con decorrenza giuridica anteriore al 1º gennaio 2011, per le quali, quindi, non trovano applicazione le predette disposizioni;
- Considerato che il personale interessato ai passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso, ovvero di immissione in servizio permanente, nonché al conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, e, pertanto, risulta escluso dalla corresponsione dei richiamati assegni una tantum;
- Considerato che per l'anno 2011 è stato individuato il numero del personale della Polizia di Stato destinatario degli assegni una tantum, che consente di determinarne la misura nell'ambito delle risorse del predetto fondo, disponibili per il medesimo anno;
- Considerato di poter assicurare al predetto personale, per l'anno 2011, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2001, la corresponsione di assegni una tantum nella entità commisurata all'importo non corrisposto per il medesimo anno per effetto del divieto di superare il tetto retributivo di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, in relazione agli emolumenti indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, nonché della sospensione degli effetti economici in relazione agli incrementi previsti dal comma 21 dello stesso articolo 9;



Considerata la necessità di individuare l'entità dell'assegno una tantum da corrispondere al personale interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, applicando un criterio omogeneo che non determini disparità di trattamento tra il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia interessato alle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, legando, conseguentemente, l'entità dello stesso assegno alla cosiddetta "vacanza contrattuale" prevista, per l'anno 2011, per il personale del Comparto sicurezza e difesa, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Considerata altresì la necessità di uniformare i contenuti del presente decreto a quelli dei corrispondenti decreti ministeriali attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, concernenti il restante personale del Comparto sicurezza e difesa;

DECRETA:



Art. 1 (Oggetto e ambito applicativo)

1. Il presente decreto individua, per l'anno 2011, gli assegni una tantum, quali misure perequative, da corrispondere al personale della Polizia di Stato interessato al divieto, per il medesimo anno, di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, con riferimento all'assegno funzionale, al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica, agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, di cui all'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010, nonché alla sospensione, per il medesimo anno, degli effetti economici connessi ai meccanismi di adeguamento retributivo alle progressioni di carriera comunque denominate e alla maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, di cui allo stesso articolo 9, comma 21, e all'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dello stesso articolo 9.

Art. 2 (Determinazione dell'assegno una tantum)

- 1. Per l'anno 2011, ai destinatari del presente provvedimento, come indicati all'articolo 1, comma 1, sono attribuiti gli assegni una tantum, di cui al comma 2 del presente articolo, a titolo di misura perequativa degli emolumenti previsti, per lo stesso personale, dalla vigente normativa, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011.
- 2. L'entità degli assegni *una tantum*, indicati al comma 1, è commisurata agli importi dei seguenti emolumenti, in relazione agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1:

a) assegno di funzione;

b) trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica;

c) incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni;

d) indennità operative non connesse a progressione in carriera;

e) progressione di carriera comunque denominata, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;

f) classi e scatti di stipendio previsti dall'ordinamento della Polizia di Stato, maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;

g) 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 1º gennaio 2011 per il personale dirigente e per quello direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.



3. Gli assegni di cui al comma 2 sono rapportati agli emolumenti indicati nello stesso comma, ai soli fini della determinazione dell'entità dei medesimi assegni una tantum e sono corrisposti al personale interessato in misura proporzionale al periodo dell'anno oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Art. 3 (Copertura oneri di spesa anno 2011)

- 1. Nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'interno per la Polizia di Stato, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, pari a euro 28.673.630, all'onere del presente decreto, quantificato nella tabella A allegata al presente decreto e pari a euro 25.562.822, come previsione di spesa, si provvede mediante l'imputazione della relativa spesa sui capitoli 2501, 2521/1 e 2522/1 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, centro di responsabilità amministrativa "Dipartimento della pubblica sicurezza", utilizzando le specifiche assegnazioni di bilancio disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- 2. Le risorse assegnate al Ministero dell'interno per la Polizia di Stato per l'anno 2011, non impiegate per le finalità dell'articolo 2, sono mantenute in bilancio in conto residui, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio del 27 ottobre 2011 citato nella premessa, per essere impiegate nell'anno 2012.

Art. 4 (Disposizione finale)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, allo scopo di garantire l'attuazione omogenea del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, anche sotto il profilo dei tempi di erogazione degli assegni una tantum, adotta, in sede di attuazione del presente decreto, le necessarie misure di coordinamento con le corrispondenti strutture delle altre amministrazioni del citato Comparto, previo accertamento dell'avvenuta registrazione dei rispettivi decreti ministeriali ed acquisizione di copia degli stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo competente secondo la vigente normativa.

Roma, 48 MOV 2011

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Roberto Maroni

O Tool

5

POLIZIA DI STATO ONERE COMPLESSIVO ANNO 2011 AL LORDO DELLE RAP

	TOTALE UNITA:	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP
ASSEGNO DI FUNZIONE	8.806	6.547.004,58	2.140.870,50	8.687.875,08
ANZIANITA' NELLA QUALIFICA (Parametrazione)	3.809	1.802.673,73	589.474,31	2.392.148,04
TRATTAMENTO DIRIGENZIALE (+13; +15; +23; +25)	511	1.712.517,63	559.993,27	2.272.510,90
PROMOZIONI	6.702	6.262.185,29	2.047.734,59	8.309.919,88
PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO	62	80.966,85	26.476,16	107.443,01
PROMOZIONI ALLA VIGILIA	4	5.735,55	1.875,52	7.611,07
TOTALE PROMOZIONI	6.768	6.348.887,69	2.076.086,27	8.424.973,96
INDENNITA' OPERATIVE	187	22.262,19	7.279,74	29.541,93
CLASSI E SCATTI	1.003	1.805.416,68	590.371,25	2.395.787,93
INCREMENTO ISTAT (Vacanza contrattuale)	2.615	1.024.855,85	335.127,86	1.359.983,71
TOTALE	23.699	19.263.618,35	6.299.203,20	25.562.821,55

POLIZIA DI STATO RIPARTIZIONE SOMME ANNO 2011

The second secon		
CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	IMPORTO
2501	01	14.338.328,00
	02	5.303.217,00
	03	1.966.315,00
2521	01	5.229.102,00
2522	01	1.836.668,00
TOTALE AN	28.673.630,00	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

I commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedono, per il triennio 2011-2013, rispettivamente, il divieto di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, anche con riferimento all'assegno funzionale, al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, previsti per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonchè agli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e il "congelamento" degli effetti economici delle progressioni di carriera, dei meccanismi retributivi per classi e scatti e degli adeguamenti annuali per il personale dirigente delle stesse Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tenendo conto della specificità dei comparti sicurezza-difesa e soccorso pubblico, il legislatore, in sede di conversione in legge del predetto decreto, ha istituito, all'articolo 8, comma 11-bis, un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato alle disposizioni di cui al citato comma 21 dell'articolo 9.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione di 115 milioni di euro anche per l'anno 2013 e, contestualmente, ha esteso la destinazione del medesimo fondo al finanziamento di assegni una tantum in favore dello stesso personale interessato alla corresponsione delle indennità indicate al comma 3 del medesimo articolo 1, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010.

L'istituzione di tale fondo è finalizzata, pertanto, come emerge anche dal dibattito parlamentare relativo ai due decreti-leggi sopra richiamati e dagli impegni assunti dal Governo anche in tali sedi, ad assicurare al personale interessato - in relazione alla richiamata specificità - una "compensazione economica", conseguente agli effetti relativi all'applicazione, anche al medesimo personale, del "congelamento" di alcuni emolumenti retributivi, di cui ai predetti commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010..

Con il citato decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011, è stato previsto che la misura compensativa sia corrisposta a titolo di "assegno una tantum" al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Con il decreto del Presidente del Consiglio del 27 ottobre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011, si è provveduto a ripartire, tra le Amministrazioni interessate, le risorse del fondo istituito ai sensi delle predette norme, rinviando a decreti ministeriali delle singole Amministrazioni l'attribuzione degli assegni una tantum, nell'ambito delle medesime risorse.

Con il presente decreto si provvede, pertanto, ad individuare gli assegni una tantum per l'anno 2011 da corrispondere al personale della Polizia di Stato, tenendo conto dei destinatari dello stesso e dei 28.673.630 euro stanziati per il medesimo anno per la Polizia di Stato dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'individuazione dei destinatari dell'assegno una tantum, indispensabile per determinare la misura dello stesso, rende necessario definire l'esatto ambito di applicazione dei predetti commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, ancorando ad elementi certi l'individuazione degli istituti oggetto del "blocco" retributivo, quale, ad esempio, la decorrenza giuridica delle promozioni, riferita al periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, tenendo conto anche del personale escluso dalla corresponsione dei medesimi assegni, tra cui quello destinatario dei passaggi di ruolo a seguito di concorso (es. transito dal ruolo degli agenti e assistenti a quello dei sovrintendenti), nonché del conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso (es.: allievo agente inquadrato agente in prova).

000

L'articolo 1 del decreto individua l'oggetto e l'ambito applicativo, con riferimento all'entità dell'assegno una tantum da corrispondere, per l'anno 2011, al personale della Polizia di Stato interessato agli effetti di contenimento della spesa pubblica connessi a peculiari ed esclusive indennità previste dal rispettivo ordinamento, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché agli emolumenti "congelati" di cui al comma 21 dello stesso articolo 9.

L'articolo 2 definisce l'entità degli assegni una tantum che, per l'anno 2011, in relazione alla disponibilità delle risorse stanziate per il medesimo anno dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, è commisurata agli importi degli emolumenti specificamente indicati nel comma 2 dello stesso articolo, riferiti agli istituti oggetto delle richiamate misure di contenimento della spesa pubblica.

Il successivo comma 3 prevede espressamente che il rapporto tra l'assegno una tantum e gli emolumenti indicati al comma 2 è finalizzato esclusivamente alla individuazione dell'entità del medesimo assegno, che verrà corrisposto all'interessato nella misura proporzionale al periodo dell'anno 2011 in cui trova applicazione, nei confronti dello stesso, la "sospensione" degli effetti economici, di cui all'articolo 9, comma 1 e 21, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010.

Al fine della determinazione della misura dell'assegno una tantum, lo stesso articolo 2 definisce l'esatto ambito di applicazione dell'assegno attraverso il ricorso ad un criterio oggettivo che consenta di individuare, in maniera certa, il numero di personale destinatario dell'assegno riferito all'anno 2011.

Conseguentemente, anche per gli effetti economici "congelati" della progressione in carriera e per le classi e scatti è stato fatto riferimento, rispettivamente, alla decorrenza giuridica della medesima progressione ed alla maturazione, nel corso dell'anno 2011, dell'anzianità nella qualifica o grado, escludendo tutte le promozioni con decorrenza giuridica anteriore al 1 gennaio 2011.

Per quanto riguarda la determinazione dell'assegno una tantum da corrispondere al personale dirigente ed equiparato, destinatario degli incrementi retributivi determinati dall'indice ISTAT riferito agli aumenti medi nel pubblico impiego nell'anno precedente, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stata applicata la curezza e difesa, di cui al decreto prevista per il restante personale del Comparto sialla cosiddetta "vacanza contrattuale", atteso che per il triennio 2010-2012, per tale visto il "blocco" dei rinnovi "contrattuali".

Si tratta di una previsione volta ad assicurare criteri omogenei e non discriminanti tra tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, parimenti interessato dalle richiamate misure di contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 3 disciplina la copertura degli oneri per l'anno 2011, attraverso il rinvio alla tabella di quantificazione - quale previsione di spesa - allegata al presente decreto e all'individuazione del capitolo di spesa dove imputare le risorse assegnate. Al comma 3 del medesimo articolo è previsto il mantenimento in bilancio delle somme residue non impiegate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011.

L'articolo 4 prevede, infine, una disposizione finale volta ad assicurare una omogenea attuazione dei decreti attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, anche relativamente alle modalità ed ai tempi di concreta attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Nella tabella A, allegata al decreto, è riportato il riepilogo della dimostrazione della quantificazione della previsione di spesa delle risorse necessarie ad assicurare la corresponsione degli assegni una tantum al personale della Polizia di Stato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011, secondo i criteri sopra illustrati, con riferimento all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21. Per la predetta previsione di spesa, oltre a quanto già evidenziato, si è proceduto, in particolare, come di seguito indicato:

- a) per quanto riguarda gli assegni una tantum da corrispondere al personale interessato all'applicazione del divieto di superare il trattamento retributivo ordinariamente spettante nel 2010, è stata individuata una entità commisurata ai benefici previsti per gli istituti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011 e alle indennità operative non connesse a progressione in carriera. La predetta entità è rapportata, per ogni interessato, al periodo dell'anno in cui il soggetto interessato avrebbe maturato i predetti benefici;
- b) per quanto riguarda gli effetti economici della progressione in carriera comunque denominata sono state considerate le progressioni in carriera conseguenti alla normale dinamica di avanzamento (es.: promozione da ispettore a ispettore capo). Sono state considerate, altresì, le promozioni per merito straordinario calcolate tenendo conto della media degli ultimi dieci anni, nonché quelle conferite il giorno precedente la cessazione dal servizio (cosiddette "promozioni alla vigilia"), considerando, ai fini della determinazione dell'assegno una tantum, i soli effetti della promozione per un giorno ed escludendo quelli della buonuscita correlata all'accesso alla qualifica superiore. La relativa previsione dell'onere per il personale della Polizia di Stato per l'anno 2011 è stata stimata, rispettivamente, in 107.443. euro e in 7.611 euro, come emerge dalla richiamata tabella A.

c) <u>per quanto riguarda l'assegno una tantum correlato alla maturazione delle classi e scatti</u> sono stati individuati i destinatari del "congelato" incremento biennale nell'anno 2011, con decorrenza dalla mensilità prevista per il riconoscimento dello stesso.

Ai fini del calcolo dell'onere dell'assegno una tantum si è tenuto conto, altresì, della data di effettiva decorrenza degli effetti economici del provvedimento connessa alle decorrenze giuridiche previste dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dell'entità dell'assegno una tantum si è proceduto a considerare la retribuzione di ogni singola qualifica considerando tutti gli elementi della retribuzione fissa e continuativa che concorrono a determinare le differenze retributive tra un passaggio di qualifica a quella superiore (stipendio, indennità integrativa speciale, importo aggiuntivo pensionabile, indennità pensionabile/operativa, indennità di posizione/perequativa/valorizzazione dirigenziale, tredicesima mensilità).

Tutti gli assegni una tantum sono stati assoggettati alla contribuzione a carico dello Stato del 32,70 per cento.

Il totale complessivo dell'onere per l'anno 2011, quantificato, come previsione di spesa, in 25.562.822 euro, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, trova piena copertura nell'ambito delle risorse stanziate, per lo stesso anno, dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011. Il predetto onere, al netto delle ritenute a carico dello Stato, è pari a 19.263.618 euro, come emerge dalla stessa tabella A, allegata al decreto, di riepilogo di previsione delle risorse necessarie a corrispondere al personale interessato gli assegni una tantum nelle misure indicate nell'articolo 2, comma 2, del presente decreto.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2011 Ripartizione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11A16088)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8, comma ll-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, introdotto in sede di conversione, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato a finanziare le misure perequative in favore del personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo dell'art. 9, comma 21, del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e' 2012, ha previsto una dotazione di 115 milioni euro anche per l'anno 2013 e, contestualmente, ha esteso destinazione del medesimo fondo al finanziamento di assegni una tantum in favore dello stesso personale interessato alla corresponsione delle indennita' ivi previste, nonche! all'applicazione dell'art. 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010; richiamato

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, in combinato disposto con l'art. 1 del citato decreto-legge n. 27 del 2011, l'individuazione delle misure perequative, quali assegni una tantum, e la ripartizione delle risorse tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, in relazione alla disponibilita' delle risorse per ciascuno degli armi 2011, 2012 e 2013;

Considerato che le risorse complessivamente disponibili sul predetto fondo ammontano a 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 115 milioni di euro per l'anno 2013 e che ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il presente decreto costituisce atto presupposto per l'assunzione di obbligazioni a valere sulle predette risorse;

Considerata peraltro, la necessita' di individuare l'entita' dell'assegno una tantum da corrispondere al personale interessato sulla base delle risorse disponibili negli anni 2011, 2012 e 2013;

Su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, ambito applicativo e ripartizione delle risorse

1. Il presente decreto individua, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse del

definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, in relazione alla disponibilità delle risorse per ciascuno degli armi 2011, 2012 e 2013;

Considerato che le risorse complessivamente disponibili sul predetto fondo ammontano a 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 115 milioni di euro per l'anno 2013 e che ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il presente decreto costituisce atto presupposto per l'assunzione di obbligazioni a valere sulle predette risorse;

Considerata peraltro, la necessità di individuare l'entità dell'assegno una tantum da corrispondere al personale interessato sulla base delle risorse disponibili negli anni 2011, 2012 e 2013;

Su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, ambito applicativo e ripartizione delle risorse

1. Il presente decreto individua, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.

Ministero	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Ministero dell'interno: Polizia di Stato Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	28.673.630 3.362.601	27.200.043 3.117.944	16.279.093 2.330.530
Ministero della difesa: Forze armate Arma dei Carabinieri	100.370.305 25.945.269	98.607.926 29.030.350	57.357.755 17.481.077
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Capitanerie di Porto	6.615.924	5.198.987	2.949.790
Ministero della giustizia: Dipartimento amministrazione penitenziaria Polizia penitenziaria	8.953.508	9.319.306	4.895.121
Ministero dell'economia e delle finanze: Guardia di Finanza	15.328.309	18.433.918	11.756,597
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: Corpo Forestale dello Stato	5.750.454	4.091.526	1.950.037

Art. 2.

Attribuzione dell'assegno una tantum

- 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comprese quelle mantenute in bilancio in conto residui, le singole amministrazioni attribuiscono con successivi decreti ministeriali assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.
 - 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a dispone con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



Fondo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

Attribuzione dell'assegno una tantum

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comprese quelle mantenute in bilancio in conto residui, le singole amministrazioni attribuiscono con successivi decreti ministeriali assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a dispone con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi

> Il Ministro dell'interno Maroni

Il Ministro della giustizia Palma

Il Ministro della difesa La Russa

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Romano Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 247.